

Codice A1824B

D.D. 16 luglio 2026, n. 1380

Determinazione del valore di riferimento per il rimborso chilometrico per il semestre luglio-dicembre 2026 (art. 54 del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria e artt. 12 e 13 del C.I.R.).



ATTO DD 1380/A1824B/2026

DEL 16/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1824B - Lavori forestali e vivai

OGGETTO: Determinazione del valore di riferimento per il rimborso chilometrico per il semestre luglio-dicembre 2026 (art. 54 del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria e artt. 12 e 13 del C.I.R.)

Visto il CCNL relativo alla categoria degli "addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 55-2239 del 16 febbraio 2026;

Visto il relativo Contratto Integrativo Regionale di lavoro (C.I.R.) 01 gennaio 2023 - 31 dicembre 2026 per i lavoratori addetti alle attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria recepito con D.G.R. n. 4-8276 del 11 marzo 2024;

Visto l'art. 54, comma 4 del C.C.N.L. e l'art. 12 del C.I.R. per cui, in assenza di disponibilità di mezzi di trasporto forniti dalla Regione Piemonte per il trasporto degli operai forestali per raggiungere i luoghi e i centri di raccolta, ai lavoratori che utilizzano mezzo proprio è riconosciuto un rimborso pari a 1/5 del costo del carburante per ogni chilometro percorso;

Visto il comma 4 dell'art. 12 del C.I.R. il quale prevede che il valore di riferimento per tale rimborso sia calcolato due volte all'anno sulla media del costo del carburante rilevato in cinque distributori di ogni provincia alla data del 15 gennaio e del 15 luglio;

Ritenuto opportuno, secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza in attuazione dei quali la Pubblica Amministrazione deve conseguire i propri obiettivi con il minor dispendio di mezzi e di strumenti, che il rilievo del prezzo medio del carburante sia calcolato prendendo a riferimento i prezzi della benzina verde più economici esposti nei cinque distributori individuati per il territorio di ciascuna Provincia e che sono analiticamente riportati nell'allegato 1 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il comma 4 dell'art. 12 del C.I.R. il quale dispone che il valore di riferimento per il computo del rimborso sia determinato dal datore di lavoro;

Ritenuto ragionevole ed opportuno, in assenza di una specifica disposizione contrattuale, utilizzare il medesimo valore per il rimborso, ai sensi dell'art. 13 del CIR, delle spese di viaggio per l'uso del mezzo proprio nel caso di attività di formazione o attività lavorativa svolta fuori dall'abituale sede di servizio;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs.165/01;
- l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la legge regionale n. 18/2024 "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale";
- la legge regionale 3 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)" la legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";

determina

- di definire in euro 1,83633 il prezzo medio del carburante ai fini del calcolo del rimborso chilometrico che compete ai lavoratori forestali secondo quanto stabilito dall'articolo 54 del C.C.N.L. degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria e dall'articolo 12 del relativo C.I.R., così come risultante dal calcolo della media tra i prezzi della benzina verde più economici esposti nei cinque distributori individuati e che sono analiticamente riportati nell'allegato 1 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di definire pertanto in euro 0,36727 il valore che verrà utilizzato per i rimborsi chilometrici dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, corrispondente ad un quinto del prezzo medio del carburante sopra indicato;

- di stabilire che il medesimo prezzo medio sarà utilizzato per il rimborso, ai sensi dell'art. 13 del C.I.R., delle spese di viaggio per l'uso del mezzo proprio nel caso di attività di formazione o attività lavorativa svolta fuori dall'abituale sede di servizio. La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1824B - Lavori forestali e vivai)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo